



DIREZIONE GENERALE/DIPARTIMENTO ~~AVVOCATURA REGIONALE~~.....

SERVIZIO:

UFFICIO:

L'Estensore
Avv. Alessia Frattale

Il Responsabile dell'Ufficio
Il Dirigente del Servizio
Avv. Stefania Valeri

Il Direttore Regionale
Il Componente la Giunta
F.to Dr. Luciano D'Alfonso

Approvato e sottoscritto:

Il Segretario della Giunta
F.to Avv. Daniela Valenza

Il Presidente della Giunta
F.to Dott. Luciano D'Alfonso


Copia conforme per uso amministrativo

L'Aquila, li _____

Il Dirigente del Servizio Affari della Giunta
BADIA LUCIANO




GIUNTA REGIONALE

Seduta del - 1 SET. 2017 Deliberazione N. 457

L'anno il giorno del mese di - 1 SET. 2017
negli uffici della Regione Abruzzo, si è riunita la Giunta Regionale presieduta dal
Sig. Presidente Dott. Luciano D'ALFONSO
con l'intervento dei componenti:

	P	A
1. LOLLI Giovanni	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. DI MATTEO Donato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. GEROSOLIMO Andrea	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. PAOLUCCI Silvio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. PEPE Dino	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. SCLOCCO Marinella	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Svolge le funzioni di Segretario Daniela Valenza

OGGETTO

Conferimento all'Avvocatura regionale dell'incarico di proporre ricorso in via principale alla Corte Costituzionale avverso il Decreto Legislativo n. 104 del 16/06/17 recante "attuazione della Direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, che modifica la Direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della L. 9 luglio 2015, n. 114", articoli 3 comma 1, lett. g), 5, 16 comma 2, 21, 22 commi da 1 a 4, 26 comma 1, lett. a), e 27 (CC 19/17).

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che con Decreto Legislativo n. 104 del 16/06/17, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 156 del 6/07/2017, il Governo ha inteso dare "Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114";

VISTA la D.G.R. n.7027 del 3 agosto 2017, partecipata a tutte le amministrazioni regionali con email del 18 agosto u.s. "in considerazione della necessità di una difesa coordinata tra le regioni", con la quale la Regione Lombardia ha impugnato dinanzi alla Corte Costituzionale il richiamato testo di legge, rilevandone l'illegittimità sotto molteplici profili;

CONSIDERATO che i rilievi mossi dalla Regione Lombardia paiono pienamente condivisibili, e che, da un punto di vista tecnico-giuridico, deve rilevarsi l'illegittimità delle seguenti norme del Decreto Legislativo n. 104 del 16/06/17:

- **l'art. 3, comma 1, lett. g)**, che modifica l'art. 6, comma 10, del D.lgs. n. 152/06 e attribuisce ad un decreto ministeriale la facoltà di disporre le modalità di esclusione, caso per caso, di progetti aventi come unico obiettivo la risposta a emergenze di protezione civile, contrasta con l'art. 3 della Costituzione in quanto prefigura, irragionevolmente, situazioni di rischio per la tutela delle persone e dell'ambiente, e con gli artt. 5 e 120 della Costituzione in riferimento al principio di leale collaborazione, ledendo le competenze regionali, nella misura in cui le regioni interessate non sono coinvolte nell'approvazione del decreto ministeriale (vertendosi in materia di potestà legislativa concorrente: protezione civile);

- **l'art. 5** (che introduce l'articolo 7-bis nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) ridimensiona la potestà normativa regionale in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA), in quanto la circoscrive a profili organizzativi ed alle modalità di esercizio delle funzioni amministrative conferite, violando l'art. 117, comma 3, della Costituzione laddove invade l'ambito riservato alla potestà legislativa regionale in correlate materie concorrenti (disciplina in materia di porti e aeroporti civili, produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia) e, in particolare, in materia di tutela della salute in un ambito (la VIA) che, per espressa indicazione europea (punto 41 delle premesse della Direttiva ora richiamata), ripresa anche dal D.lgs. 152/06 (art. 4, comma 4, lett. b), ha come finalità la protezione della salute umana, oltre a quella dell'ambiente. Lo stesso art. 5 prefigura, altresì, una irragionevole compressione della potestà normativa regionale non giustificabile in base alla legge delega e pertanto viola l'art. 3 della Costituzione per mancanza di proporzionalità e di rispondenza logica rispetto alle finalità dichiarate nonché un eccesso di delega legislativa in quanto esorbitante dai principi e criteri direttivi posti dal legislatore delegato dagli artt. 1, comma 1 (laddove si richiama quanto previsto dall'art. 32, co. 1, lett. g) della L. 234/12, e 14, co. 1, lett. a) della Legge delega n. 114/15;

- **l'art. 16 comma 2**, che introduce il nuovo articolo 27 bis nel d.lgs. 152/2006, disciplinando il cd. "provvedimento autorizzato unico regionale" per i procedimenti di VIA di competenza regionale è incostituzionale per violazione dell'art. 76 della Costituzione. Infatti, in violazione dei principi e criteri direttivi della legge delega, a differenza del provvedimento unico statale in materia ambientale, il provvedimento regionale più estesamente ricomprende la valutazione di impatto ambientale e tutti i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto, non limitandosi agli atti di assenso di carattere ambientale). Tale disparità di trattamento, basata unicamente sull'individuazione dell'ente competente in materia di VIA (a seconda che sia lo Stato o la Regione), risulta, altresì, irragionevole, con lesione dell'articolo 3 della Costituzione. Il mancato coordinamento della normativa di settore nella disciplina del provvedimento unico regionale rischia, inoltre, di tradursi in incertezza applicativa, con conseguente possibile pregiudizio della garanzia di buon andamento dell'amministrazione pubblica (art. 97 Cost.);

- **l'art. 21**, che sostituisce il comma 1 dell'art. 33 del d.lgs. 152/2006 senza prevedere il coinvolgimento regionale nella determinazione, con decreto ministeriale, delle tariffe per la copertura dei costi istruttori, lede le potestà organizzative delle regioni e in violazione degli articoli 5 e 120 Cost., stante il mancato preventivo confronto con le autorità competenti in materia di VIA;

- **l'art. 22, commi da 1 a 4, e 26, comma 1, lett. a)**, che dispongono modifiche agli Allegati alla Parte II del D.lgs. 152/2006, sottraendo alle regioni un considerevole numero di tipologie progettuali (progetti in VIA/verifica di VIA), riguardanti materie di potestà legislativa anche regionale, per attribuire alla competenza amministrativa dello Stato, viola l'art. 117, terzo comma, della Cost.. Dal momento che la legge delega non contempla espressamente la revisione del riparto delle potestà legislative ed amministrative tra Stato e regioni, limitandosi a richiamare l'esigenza di regolare aspetti procedurali in materia di VIA, si ravvisa anche una violazione dell'art. 76 Cost. per eccesso di delega; le medesime norme violano, altresì, l'articolo 118 Costituzione, in quanto

vengono ridimensionate le competenze amministrative regionali e quelle a suo tempo conferite, per categorie di progetti, dalla stessa Regione agli enti locali, prescindendo da valutazioni sull'adeguatezza o meno del livello istituzionale coinvolto, con ulteriore violazione del principio di leale collaborazione (artt. 5 e 120 Cost.), per mancata previa intesa tra lo Stato e le regioni interessate.

- **l'art. 27**, che prevede una clausola di invarianza finanziaria aleatoria, in quanto le modifiche apportate dallo stesso D.lgs. 104/2017 alle procedure di valutazione di impatto ambientale implicano nuovi oneri a carico dell'autorità competente per la VIA, nonché ulteriori adempimenti procedurali, con presumibili esigenze di ulteriori risorse, si pone in contrasto con l'articolo 1, comma 4, della legge delega (e, quindi, viola l'art. 76 della Costituzione);

CONSIDERATO che l'iniziativa assunta dalla Regione Lombardia è stata condivisa da numerose altre Amministrazioni regionali e che, come anticipato in sede di Commissione Ambiente, una valutazione positiva è stata già effettuata anche dalla Regione Abruzzo;

RAVVISATA, in virtù delle osservazioni che precedono, l'opportunità di agire giudizio dinanzi alla Corte Costituzionale per contestare la legittimità costituzionale della normativa statale in disamina;

RAVVISATA la necessità che l'Amministrazione Regionale agisca in giudizio per mezzo della propria Avvocatura, ai sensi dell'art. 1, co. 4, della L.R. 9/00;

VISTA la L.R. 77/99 art. 23;

VISTO l'art. 32, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale);

RITENUTO di poter affidare l'incarico di rappresentanza e difesa in giudizio della Regione Abruzzo agli Avvocati Stefania Valeri e Alessia Frattale dell'Avvocatura Regionale, con facoltà di elezione di domicilio;

DATO ATTO che il Dirigente dell'Avvocatura Regionale ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità del presente provvedimento;

Su proposta del Presidente della Giunta Regionale nella sua qualità di legale rappresentante dell'Ente;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati:

- di conferire, ai sensi della L.R. 9 del 2000, agli Avvocati Stefania Valeri e Alessia Frattale dell'Avvocatura Regionale l'incarico legale, a tutela degli interessi dell'Amministrazione Regionale, per la proposizione di ricorso in via principale alla Corte Costituzionale avverso gli articoli 3 comma 1, lett. g), 5, 16 comma 2, 21, 22 commi da 1 a 4, 26 comma 1, lett. a), e 27 del Decreto Legislativo n. 104 del 16/06/17 recante "attuazione della Direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, che modifica la Direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della L. 9 luglio 2015, n. 114", con facoltà di domiciliatazione;

- di inviare copia della presente deliberazione al Consiglio Regionale ed alle Strutture regionali competenti nelle materie oggetto di impugnativa.